



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 29/06/2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere		X
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere		X
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere		X
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere		X
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere	X	
Totale:		13	4

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

Illustra il punto il Vice Sindaco;

l'Ass. Ghirnu integra comunicando che si stanno facendo riflessioni sul risparmio sul fondo del 2020 e che si è definito un ordine di priorità -che dettaglia- nel quale gli enti del terzo settore trovano ampio riconoscimento;

Entrano in aula i cons. Bertot e Raimondo

il cons. Vittone chiede un parere al Segretario comunale rispetto alla legittimità della presa d'atto; il Segretario spiega che il piano finanziario, formalmente approvato dall'Assemblea del Consorzio, composta dai Sindaci, viene successivamente trasmesso ai comuni per la presa d'atto e per la determinazione delle tariffe. Nel caso ci siano delle variazioni da chiedere, è il Consorzio che chiede all'Arera;

il cons. Vittone spiega che è il secondo anno che chiede questa variazione e chiede che venga verbalizzato integralmente l'intervento, come segue: "tra poco ci chiederà di votare perché il consiglio comunale delibera, quindi non è una presa d'atto, perché il consiglio comunale interviene a legiferare su un piano finanziario che qui si dice che è allegato e non è stato allegato agli atti come già per lo scorso anno ed è il secondo anno consecutivo che avanzo dei dubbi sulla legittimità di questo atto, chiedo che venga messo a verbale e rilevo che non dovrebbe succedere questo, non c'è il piano finanziario allegato agli atti del Consiglio comunale";

il Presidente replica che gli altri comuni hanno fatto la stessa cosa;

il cons. Vittone ritiene necessaria la correzione dell'oggetto;

il Segretario generale dettaglia in merito al piano finanziario precisando la discrezionalità dei comuni nella determinazione delle tariffe;

il cons. Vittone rileva che il consiglio comunale delibera di prendere atto di un piano finanziario allegato, che non è allegato;

il Presidente pone in votazione il punto.

I cons. Bertot, Raimondo e Bonome escono dall'aula

Gli interventi sono integralmente riportati su supporto audio video depositato presso la Segreteria comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio

di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi);

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/06/2021 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

Considerato che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito del tributo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarolo Canavese in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente;

Dato atto che con deliberazione del 03/06/2021 dell'assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2021 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR stabilito con la deliberazione 443/2019

Rilevato che in data 14/06/2021, ns. prot 9690, il Consorzio Canavesano Ambiente ha fornito a questo Ente la seguente documentazione:

- Dichiarazione di veridicità rilasciata in data 12/05/2021 dal soggetto gestore TeKnoservice in riferimento ai dati, alle informazioni e alla documentazione trasmessi ai fini tariffari;
- Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione fornita dal Gestore TeKnoservice;
- Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Rivarolo Canavese

Rilevato che in data 18/06/2020, ns. prot. 10053, il CCA ha trasmesso a questo Ente la seguente documentazione:

- PEF relativo della gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020;

Visto il Piano economico Finanziario, allegato "A", redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 per il Comune di Rivarolo Canavese.

Considerato che i dati relativi ai costi di trasporto, smaltimento, recupero, spazzamento sono stati inputati da TeKnoservice sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, ed integrati con quanto di competenza CCA e i costi sostenuti dal Comune di Rivarolo Canavese;

Che per quanto riguarda i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune di Rivarolo Canavese ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività della raccolta rifiuti non ricompresi dalla gestione TeKnoservice e i costi di riscossione del tributo TARI, considerando esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Dato atto che in data 05/02/2021, ns. prot 2220, il rappresentante legale del Comune di Rivarolo Canavese ha sottoscritto la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi al CCA e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Settore Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter provvedere:

- alla presa d'atto del PEF per l'anno 2021 e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

Visto:

- il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/06/2021;
- in particolare gli artt. 10 e 12 del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono che qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 16 - 17 e delle riduzioni di cui all'art. 18 comma 2 lett. del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.226.936,00;

Considerato quindi che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, con riferimento al Comune di Rivarolo Canavese, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 calcolate sul costo complessivo di € 2.351.479,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della stessa deliberazione;

Ritenuto di ripartire i costi totali di € 2.226.936,00 in costi fissi e costi variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

TOTALE COSTI FISSI	€ 879.173,90	%
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 483.545,65	55
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 395.628,25	45

TOTALE COSTI VARIABILI	€ 1.347.761,88	%
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 876.045,22	65
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 471.716,66	35

Preso atto di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2020, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

Categoria	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,3	3,4

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Ritenuto, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, e nello specifico per le attività industriali, l'esclusione dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, e l'applicazione della TARI, per i locali come ad esempio uffici, servizi, mense, di continuare ad utilizzare la categoria *"120-Attività industriali con capannoni di produzione"* adottando un coefficiente Kd pari a 6,43 Kg/mq/anno in luogo di quello massimo previsto ai sensi del DPR 158/99 in 7,53Kg/mq/anno, adottato per la produzione industriale;

Preso atto pertanto di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2020 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione del coefficiente Kd della categoria 20 a cui viene attribuito il coefficiente di 6,43 Kg/mq/anno, e comunque entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7

130-Discoteche, night club	1,04	8,56
----------------------------	------	------

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante;

Ritenuto in ogni caso opportuno prevedere che il Settore Tributi, effettuerà nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle utenze che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

Considerato sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Ritenuto che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione «*a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani*», per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti;

Ritenuto pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare un contributo compensativo a favore delle attività produttive e di servizi aventi sede operativa nel Comune di Rivarolo Canavese ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 che non abbiano potuto operare nel corso del 2020 e 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria.

Ritenuto pertanto, per le categorie di utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti nazionali e regionali che hanno disposto la sospensione parziale o totale, si intende introdurre un contributo compensativo che tenga conto, oltre che del mancato introito, anche della tipologia di attività prevalente riconducibili alle categorie di tari, secondo il seguente ordine di priorità:

PRIORITA'	CAT. TARI	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO COMPENSATIVO
1	CAT. 1	Biblioteche, scuole private/paritarie/professionali, asili nido, associazioni culturali/sportive/ricreative/sociali.
	CAT. 4	Distributori carburanti, impianti sportivi
2	CAT. 7	Alberghi con ristorante
	CAT. 8	Alberghi senza ristorante
	CAT. 13	Negozi di abbigliamento, calzature, e altri beni durevoli
	CAT. 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
	CAT. 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
	CAT. 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	CAT. 23	Mense, birrerie, amburgherie
	CAT. 24	Bar, caffè, pasticceria
3	CAT. 13	Libreria, cartoleria, ferramenta
	CAT. 6	Esposizioni, autosaloni
	CAT. 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	CAT. 21	Attività artigianali di produzione beni specifici
	CAT. 27	Fiori e piante
	CAT. 14	Plurilicenze

Stabilito che le attività sopra indicate potranno presentare istanza di contributo purché sussista almeno uno dei requisiti di seguito elencati:

- A. che nel corso del 2020 e 2021 abbiano subito la chiusura dell'attività a seguito di uno o più dei provvedimenti/ Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali;
- B. che nel corso del 2020 e 2021 abbiano subito delle sospensioni parziali pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza da Covid-19;
- C. che nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda, pur non essendo soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per emergenza da Covid-19;

Di dare atto che non saranno ammessi al contributo le persone fisiche o giuridiche che non siano soggetti passivi TARI anni 2020 e 2021 e che non siano in regola con i versamenti della Tari, ad eccezione dei contribuenti che hanno richiesto una rateizzazione. Le istanze di contributo compensativo dovranno essere presentate al Settore Tributi entro il 30 settembre 2021 e l'agevolazione, se riconosciuta, sarà applicata con ricalcolo della rata a saldo del dovuto TARI anno 2021;

Ritenuto in ogni caso demandare ad una successiva delibera di Giunta Comunale la definizione delle modalità di determinazione percentuale e di erogazione dei contributi compensativi, al fine di poter prima verificare l'assegnazione del fondo istituito con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, e il mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

Preso atto che con la deliberazione di G.C. n. 64 del 17/05/2021 sono state stabilite le rate e le scadenze di versamento della TARI anno 2021;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e smi, in merito alle modalità di versamento, che consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a pagoPA. Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

Ritenuto pertanto confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2021 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale, Allegato "B";

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/06/2021;

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 24/06/2021, espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 174/2012;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 10 voti favorevoli, e n. 2 contrari (Vittone, Ponchia) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto**, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati per l'anno 2021, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, già approvati dal CCA in data 03/06/2021;

- 3) **Di confermare**, per le utenze domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Ka e Kb stabiliti per l'anno 2020, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

Categoria	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,3	3,4

- 4) **Di stabilire** per le utenze non domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito , studi professionali	0,61	5,03

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7
130-Discoteche, night club	1,04	8,56

- 5) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1° Gennaio 2021, alle singole categorie di utenza come di seguito riportate:

• **le tariffe UTENZA DOMESTICA:**

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	€ 0,48166	€ 87,52526
Utenza domestica (2 componenti)	€ 0,56596	€ 157,54547
Utenza domestica (3 componenti)	€ 0,63218	€ 201,30810
Utenza domestica (4 componenti)	€ 0,68637	€ 227,56567
Utenza domestica (5 componenti)	€ 0,74056	€ 253,82325
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	€ 0,78270	€ 297,58588

• **le tariffe UTENZA NON DOMESTICA:**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,06062	€ 1,28794
102-Cinematografi e teatri	€ 0,68069	€ 0,81960
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,80734	€ 0,98351
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,39305	€ 1,68837
105-Stabilimenti balneari	€ 0,60154	€ 0,72593
106-Esposizioni, autosaloni	€ 0,80734	€ 0,98820
107-Alberghi con ristorante	€ 1,89961	€ 2,30657
108-Alberghi senza ristorante	€ 1,64633	€ 1,99045
109-Case di cura e riposo	€ 1,58301	€ 1,92019
110-Ospedali	€ 1,69382	€ 2,06304
111-Uffici, agenzie	€ 1,69382	€ 2,05601
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,96564	€ 1,17788
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,56718	€ 2,70466
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,75714	€ 2,57587
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,94981	€ 1,15212
116-Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,72548	€ 2,08411
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,72548	€ 2,09582
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,45637	€ 1,78438
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,13706	€ 2,59226
120-Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,02896	€ 1,50571
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,29807	€ 1,56894
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,81737	€ 10,69454
123-Mense, birrerie, amburgherie	€ 7,67760	€ 9,31528
124-Bar, caffè, pasticceria	€ 6,26872	€ 7,59647
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,68841	€ 4,47967
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,08687	€ 3,74204
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,35018	€ 13,75983
128-Ipermercati di generi misti	€ 2,46950	€ 3,00206
129-Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,54054	€ 6,72068
130-Discoteche, night club	€ 1,64633	€ 2,00450

- 6) **Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
- 7) **Di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI, anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre 2021 dalla deliberazione di G.C. n. 64 del 17/05/2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della tributo dovuto su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio;
- 8) **Di rettificare** in base al punto di cui sopra per quanto stabilito la deliberazione di G.C. n. 64 del 17/05/2021
- 9) **Di stabilire** che il Settore Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle utenze che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;
- 10) **Di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni e riduzioni sul tributo per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui agli artt. 16 – 17 e al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 11) **Di stabilire** che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare un contributo compensativo a favore delle attività produttive e di servizi aventi sede operativa nel Comune di Rivarolo Canavese ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 che non abbiano potuto operare nel corso del 2020 e 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria.
- 12) **Di disporre** che per le categorie di utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti nazionali e regionali che hanno disposto la sospensione parziale o totale, si intende introdurre un contributo compensativo che tenga conto, oltre che del mancato introito, anche della tipologia di attività prevalente riconducibili alle categorie di tari, secondo il seguente ordine di priorità:

PRIORITA'	CAT. TARI	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO COMPENSATIVO
1	CAT. 1	Biblioteche, scuole private/paritarie/professionali, asili nido, associazioni culturali/sportive/ricreative/sociali.
	CAT. 4	Distributori carburanti, impianti sportivi
2	CAT. 7	Alberghi con ristorante

	CAT. 8	Alberghi senza ristorante
	CAT. 13	Negozi di abbigliamento, calzature, e altri beni durevoli
	CAT. 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
	CAT. 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
	CAT. 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	CAT. 23	Mense, birrerie, amburgherie
	CAT. 24	Bar, caffè, pasticceria
3	CAT. 13	Libreria, cartoleria, ferramenta
	CAT. 6	Esposizioni, autosaloni
	CAT. 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	CAT. 21	Attività artigianali di produzione beni specifici
	CAT. 27	Fiori e piante
	CAT. 14	Plurilicenze

- 13) **Di stabilire** che le attività sopra indicate potranno presentare istanza di contributo purché sussista almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
- A. che nel corso del 2020 e 2021 abbiano subito la chiusura dell'attività a seguito di uno o più dei provvedimenti/ Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali;
 - B. che nel corso del 2020 e 2021 abbiano subito delle sospensioni parziali pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza da Covid-19;
 - C. che nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda, pur non essendo soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per emergenza da Covid-19;
- 14) **Di demandare** la definizione delle modalità di determinazione percentuale e di erogazione dei contributi compensativi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare l'assegnazione del fondo istituito con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, e il mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- 15) **Di stabilire** che il contributo compensativo verrà applicato con ricalcolo della rata a saldo del dovuto TARI anno 2021;
- 16) **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 17) **Di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 18) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con n 10 voti favorevoli, e n. 2 contrari (Vittone, Ponchia) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 09/07/2021 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : RICCIARDI FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, lì

Il Segretario Generale
